

**REGOLAMENTO (CE) N. 1944/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 agosto 1995**  
**che rettifica il regolamento (CE) n. 1927/95 che modifica i dazi all'importazione**  
**nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1817/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1927/95 della Commissione <sup>(5)</sup> ha modificato i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che, da una verifica, è stato riscontrato un errore di calcolo nell'allegato del suddetto regolamento; che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1927/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1995.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 23.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 33.

## ALLEGATO

## \* ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t) (1)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t) (1)
1001 10 00	Frumento grano duro (2)	10,00	0
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	23,96	13,96
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (4)	23,96	13,96
	di qualità media	47,48	37,48
	di bassa qualità	55,23	45,23
1002 00 00	Segala	84,66	74,66
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	84,66	74,66
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (4)	84,66	74,66
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	118,08	108,08
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (4)	118,08	108,08
1007 90 00	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	115,15	105,15

(1) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, tali aliquote del dazio all'importazione sono adattate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95.

(2) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(3) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisole iberica.

(4) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento n. 1502/95. \*